



Repertorio n.86.740

Raccolta n.39.604

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione EMILIANO DI NARDO Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Via G. Nicotera n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SI COSTITUISCONO

- Giuseppe DI NARDO, nato a Roma il giorno 5 novembre 1950 ed ivi residente in Via Gaetano Mazzoni n. 27, codice fiscale: DNR GPP 50S05 H501G;
- Cristian DI NARDO, nato a Roma il giorno 11 novembre 1980 ed ivi residente in Via Guido di Montpellier n. 10, codice fiscale: DNR CST 80S11 H501J;
- Noemi DI NARDO, nata a Roma il 4 settembre 1989 ed ivi residente in Via Guido di Montpellier n. 10, codice fiscale: DNR NMO 89P44 H501H;
- Eleonora FELICIANGELI, nata a Roma il 5 maggio 1979 ed ivi residente in Via Alessandro Nelli n. 84, codice fiscale: FLC LNR 79E45 H501T e
- Roberto RODIO, nato a Roma il 25 maggio 1979 ed ivi residente in Via dei Gonzaga n. 159, codice fiscale: RDO RRT 79E25 H501G.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, volendo costituire una associazione ai sensi degli artt. 10 e ss. del D.Lgs 460/1997;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Denominazione)

Tra i signori Giuseppe DI NARDO, Cristian DI NARDO, Noemi DI NARDO, Eleonora FELICIANGELI e Roberto RODIO viene costituita un'associazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione di "Associazione EMILIANO DI NARDO Onlus", regolata in base alle norme di cui agli artt. 10 e ss del D.Lgs 460/1997.

Articolo 2 (Scopo, Finalità e Oggetto)

L'Associazione, costituita in memoria del giornalista Emiliano DI NARDO, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette alla formazione professionale in campo giornalistico e non ha fini di lucro; il tutto come meglio precisato e dettagliato nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 3 (Sede)

L'Associazione ha sede in Roma, Via Guido di Montpellier n. 10 (CAP. 00166) e potrà avere anche sedi organizzative decentrate, svolgendo la sua attività in tutto il territorio nazionale.

Potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in

Registrato a Roma 1

11/15/03/2018

n. 7470

Serie 1T

Dott. TULLIO CIMMINO
NOTAIO IN ROMA

00195 - Roma - Via G. Nicotera, 7 - Tel. 06.36.002740 - Fax 06.36.002743

Italia e all'estero.

Articolo 4 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 (Statuto)

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che firmato dai costituiti a da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 6 (Organi dell'associazione e Amministrazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione

A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto di cinque membri, con i poteri, le funzioni previste dallo Statuto, sono nominati:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - PRESIDENTE | Noemi DI NARDO |
| - VICE PRESIDENTE | Eleonora FELICIANGELI |
| - CONSIGLIERE | Cristian DI NARDO |
| - CONSIGLIERE | Giuseppe DI NARDO |
| - CONSIGLIERE | Roberto RODIO |

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma dell'associazione spettano al Presidente.

I componenti testè nominati accettano le rispettive cariche dichiarando che a loro carico non esistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità.

Art. 7 (Spese)

Spese e tasse dell'atto presente inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente atto, né dallo Statuto sociale, gli associati fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per cinque facciate, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e venti.

F.ti: DI NARDO Giuseppe - DI NARDO Cristian - DI NARDO Noemi
- Eleonora FELICIANGELI - Roberto RODIO
TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (SIGILLO)

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 39.604

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione EMILIANO DI NARDO Onlus"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 l'"Associazione EMILIANO DI NARDO Onlus", che assume la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro di utilità sociale, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Roma, Via Guido di Montpellier n. 10 (CAP. 00166).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità e attività)

L'associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

L'intento dell'associazione è quello di onorare la memoria del giornalista sportivo Emiliano Di Nardo, ispirandosi alla passione e all'attività che spontaneamente realizzava quotidianamente con il suo lavoro.

Emiliano Di Nardo, appassionato del suo lavoro nel giornalismo, ha sempre aiutato e dato l'opportunità ai giovani che condividevano la sua stessa passione, di sperimentare il lavoro di giornalista e di fare in modo che tale passione potesse diventare un lavoro.

Il miglior modo per rendere omaggio alla sua memoria è quella di portare avanti, in maniera sistematica, tale impegno.

Per tutti questi motivi l'associazione si prefigge lo scopo di formare giovani, neolaureati o che hanno frequentato master in ambito giornalistico, appassionati di giornalismo, avviandoli alla carriera giornalistica.

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio prioritariamente a tutte quelle persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali e familiari.

I giovani verranno accompagnati nel percorso dei due anni di "formazione" per poter affrontare l'esame per l'iscrizione

all'Ordine dei Giornalisti o per l'iscrizione all'albo dei Pubblicisti.

Per raggiungere il proprio scopo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale nel giornalismo, a favore di giovani neolaureati, di giornalisti pubblicisti, di praticanti e di aspiranti giornalisti;

- l'associazione pone in essere l'obiettivo di seguire i ragazzi appena laureati, o interessati al conseguimento del tesserino da pubblicista.

A tal fine potrà istituire corsi, scuole, borse di studio, editare libri e dispense, registrare testate, e gestire le stesse; potrà sottoscrivere convenzioni con quotidiani, periodici, istituzioni pubbliche e private per far svolgere stage e corsi di aggiornamento; potrà esercitare ogni altra attività che direttamente o indirettamente sia utile alla formazione;

- operare per la promozione e la diffusione di attività culturali, organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi d'insegnamento, nonché seminari e stage;

- sviluppare l'associazionismo;

- produrre, allestire e rappresentare manifestazioni varie atte a favorire la persecuzione dell'oggetto associativo;

- attivare iniziative, anche in collaborazione con altri enti, Associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale del tempo libero, per la diffusione e il raggiungimento dell'oggetto associativo;

- ingaggiare e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica teatrale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

- collaborare con enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

- l'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

ART. 5 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato e con presentazione di regolare pagamento della quota annuale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 (tre) categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè iscritti da almeno nove mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di revisione.

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 9 (nove) mesi.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e quella convocata per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e all'atto costitutivo con la presenza di metà dei soci più uno.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 13 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal verbalizzatore e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 (tre) e i suoi componenti possono essere rieletti sempre per un numero di mandati pari a 4 (quattro). Si applica l'articolo 2.382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito dai soci fondatori.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 15 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e

cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, che verrà nominato successivamente dal Consiglio direttivo in carica.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n°460/1997.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi del Decreto Legislativo n°460/1997 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n°460/1997

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui

all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°460/1997

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.ti: DI NARDO Giuseppe - DI NARDO Cristian - DI NARDO Noemi
- Eleonora FELICIANGELI - Roberto RODIO
TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (SIGILLO)

La presente copia xerografica composta di numero nove fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Roma, li 15 Marzo 2018

